

Repertorio n. 451

Raccolta n. 261

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladodici, il giorno cinque del mese di giugno (5/6/2012), in Roma, via Ottaviano 118, davanti a me dottoressa Rosa Accarino, Notaio in Roma iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti

- FIORINI Lorena nata a Pratovecchio (AR) il 26 dicembre 1948 e residente a Trevignano Romano (RM), via Carlo Cipollini 6, codice fiscale FRN LRN 48T66 H008F;
- MEMOLA Sara nata a Bari (BA) il giorno 11 maggio 1973 e residente a Roma (RM), via G. Scalia 15, codice fiscale MML SRA 73E51 A662Q;
- COSTA Mara nata a Norcia (PG) il 23 agosto 1945 e residente a Roma (RM), via Capodistria 15, codice fiscale CST MRA 45M63 F935O;
- SCALESE Maria Cristina nata a Roma (RM) il 29 agosto 1956 e residente a Roma (RM), via dei Due Ponti 200/E, codice fiscale SCL MCR 56M69 H501G;
- TANCIONI Luciana nata a Rieti (RI) il 13 settembre 1951 e residente a Castelnuovo di Porto (RM), via Gregorio Rocchi 10 int.2, codice fiscale TNC LCN 51P53 H282L;
- LA ROSA Barbara nata a Torino (TO) il giorno 11 maggio 1983 e residente a Pianezza (TO), via Givoletto 12, codice fiscale LRS BBR 83E51 L219V;
- NOFERI Gianfranco Renato o Gianfranco nato a Genova (GE) il 22 settembre 1954 e residente a Trevignano Romano (RM), via Carlo Cipollini 14, codice fiscale NFR GFR 54P22 D969R.

I suddetti componenti, tutti cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1) E' costituita tra i comparenti un'Associazione Culturale, senza scopo di lucro, denominata **"Scrivi la tua storia"**.

Articolo 2) L'Associazione ha sede legale in Trevignano Romano (RM), via Carlo Cipollini 6.

Articolo 3) L'Associazione è un centro permanente ed esclusivo di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e opera per fini culturali, ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi degli associati.

Le finalità, le attività, la durata, la struttura organizzativa ed il funzionamento dell'Associazione sono disciplinati dallo Statuto composto di n. 22 (ventidue) articoli, che si riporta in calce al presente atto.

Articolo 4) I comparenti convengono che, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, il primo Consiglio Direttivo dell'Associazione sia composto di 3 (tre) membri che vengono nominati nelle persone delle costituite signore:

- Fiorini Lorena, Presidente;
- Scalese Maria Cristina, Vice Presidente;
- Tancioni Luciana, Tesoriere,

le quali dichiarano di accettare la carica loro conferita.

Articolo 5) I comparenti assumono la qualifica di Soci Fondatori dell'Associazione e versano nelle casse sociali, in contanti, la quota di Euro 250,00 (duecentocinquanta) ciascuno.

Il fondo di dotazione iniziale dell'Associazione, costituito dai versamenti effettuati dai Soci Fondatori, è pertanto di Euro 1.750,00 (millesettecentocinquanta).

Articolo 6) Il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2012 (duemiladodici).

Articolo 7) I comparenti delegano il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie od opportune presso le Autorità e gli Enti competenti per rendere operativa l'Associazione.

Articolo 8) Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico dell'Associazione.

STATUTO

Articolo 1

E' costituita l'Associazione Culturale denominata "*Scrivi la tua storia*".

L'Associazione è un centro permanente ed esclusivo di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo e opera per fini culturali, ricreativi e solidali per l'esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi degli associati.

L'Associazione non ha scopo di lucro; sono inoltre escluse dalle sue finalità ogni forma di attività sindacale e politica e qualsiasi attività commerciale abituale.

Articolo 2

L'Associazione è retta dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle norme di legge vigenti in materia ed agisce nei limiti stabiliti dalla legge e dai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può adottare eventuali regolamenti di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Articolo 3

La sede legale dell'Associazione è in Trevignano Romano (RM), via Carlo Cipollini n.6.

L'Associazione potrà istituire delle sezioni, uffici o sedi secondarie, nei luoghi che riterrà opportuni al fine di meglio attuare i propri scopi.

La durata dell'Associazione è indeterminata.

Articolo 4

L'Associazione si propone lo scopo di:

- sviluppare e diffondere la conoscenza della cultura in generale, con particolare attenzione a quella letteraria, artistica e musicale, nazionale e internazionale, anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni dei diversi paesi del mondo;
- allargare gli orizzonti in campo culturale attraverso iniziative ed attività didattiche e divulgative con lo scopo di trasmettere un concetto di cultura e arte come bene per la persona e per la sua evoluzione e come valore sociale; - proporsi come luogo di incontro, di aggregazione, nazionale ed internazionale, e di confronto nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- porsi come punto di riferimento per le fasce deboli, come anziani, disabili, svantaggiati o portatori di handicap, che possano trovare, nelle diverse forme ed espressioni della cultura, un sollievo al proprio disagio.

Articolo 5

Al fine di conseguire i propri scopi, l'Associazione potrà:

- esercitare attività culturali: organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari, readings, rappresentazioni, mostre, proiezioni di opere audiovisive e documenti, concerti, altre attività artistiche, lezioni, corsi di scrittura e letteratura per adulti, ragazzi e bambini a partire dai sei anni;
- esercitare attività di formazione: svolgere corsi di formazione in psicologia, sociologia, filosofia, storia, statistica, arti grafiche, corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di perfezionamento in scrittura, istituire gruppi di studio e di ricerca;
- esercitare attività editoriale occasionale, cedere a terzi pubblicazioni, svolgere attività di supporto alla realizzazione di opere artistiche (a titolo esemplificativo non esaustivo: cartacee, multimediali, musicali, audiovisive, fotografiche, cinematografiche, ecc.) quali pubblicazione e distribuzione di

riviste periodiche, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, studi e ricerche, manuali e opere di vario genere, CD, DVD, traduzioni da e verso l'italiano di opere artistiche, nonché istituzione di premi per meriti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, letterari, artistici, storici, filosofici e sociali;

- esercitare attività di integrazione e supporto sociale, iniziative solidali;

- realizzare strutture polivalenti ove sia possibile aggregare, sperimentare, attuare e gestire le attività sopra elencate.

Al fine del conseguimento dello scopo sociale, l'Associazione potrà dotarsi di adeguate attrezzature e macchinari, partecipare ad eventi di ogni natura attinenti alle attività sopra elencate, propagandare l'attività culturale, promuovere iniziative pubblicitarie, prendere in locazione immobili per lo svolgimento delle attività sociali, nonché compiere qualunque operazione e assumere qualsivoglia iniziativa sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività e che sia ritenuta utile o necessaria al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

In via sussidiaria e non prevalente l'Associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. Essa potrà svolgere le proprie attività anche per terzi, qualora l'attività in questione sia necessaria o utile per il conseguimento dei propri scopi.

Articolo 6

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli Associati, neanche in forma indiretta.

Articolo 7

L'Associazione è aperta a tutti i soggetti, persone fisiche ed enti di diritto privato che, essendo interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e che dichiarino di accettare le disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e di uniformarsi

alle delibere degli organi dell'Associazione.

Il numero dei Soci è illimitato.

Articolo 8

I Soci dell'Associazione sono distinti nelle seguenti categorie:

- a) Soci Fondatori;
- b) Soci Ordinari;
- c) Soci Sostenitori;
- d) Soci Benemeriti.

Soci Fondatori sono coloro che hanno promosso la costituzione dell'Associazione e ne hanno elaborato il progetto.

Soci Ordinari sono coloro che, previa domanda di iscrizione all'Associazione, sono stati ammessi e hanno versato la quota associativa secondo le modalità annualmente stabilite dal Consiglio Direttivo.

Soci Sostenitori sono le persone e gli enti, italiani e stranieri che, condividendo le finalità dell'Associazione, contribuiscono alla vita della medesima ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e nella misura stabilite dal Consiglio Direttivo. La qualità di Socio Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato.

Soci Benemeriti sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce la qualità di socio per essersi distinti nella vita e nel lavoro in materie affini agli scopi dell'Associazione o nell'ambito delle attività dell'Associazione.

Possono essere ammessi come Soci persone fisiche i cittadini italiani e stranieri, di ambo i sessi e di indiscussa condotta morale e sociale.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente

controfirmata da almeno due soci.

Il richiedente, nella domanda di ammissione, dovrà specificare le proprie complete generalità, autorizzare il trattamento dei propri dati personali al fine degli scopi statutari, dichiarare di impegnarsi a versare la quota associativa e di obbligarsi ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti e le delibere degli organi dell'Associazione.

L'età minima necessaria per l'ammissione in qualità di Socio è di diciotto anni.

Possono essere ammessi, a seguito di domanda di iscrizione redatta dal soggetto esercente la potestà e/o la curatela, anche i minori che abbiano compiuto il sesto anno di età e/o i soggetti inabilitati. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla domanda entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa con decisione insindacabile.

All'atto dell'ammissione verrà rilasciata al Socio la tessera sociale e il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di Socio.

Le quote associative devono essere pagate all'atto dell'ammissione altrimenti la domanda si intenderà rinunciata.

La partecipazione alla vita associativa non può essere temporanea.

I soci maggiorenni hanno il diritto di partecipare alle assemblee ed il diritto di elettorato attivo e passivo; tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il compimento della maggiore età.

Tutti i Soci hanno il diritto di frequentare i locali sociali e partecipare alle attività dell'Associazione usando le attrezzature, gli impianti e i servizi, sempre nel rispetto delle regole e della disciplina stabilita dagli organi dell'Associazione.

I Soci sono tenuti al pagamento delle quote associative annuali, nonché degli eventuali contributi, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo e sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere degli organi dell'Associazione.

Articolo 9

I Soci cessano di far parte dell'Associazione per:

- morte;
- recesso;
- esclusione.

Il Socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Il Socio receduto o escluso per morosità può chiedere la riammissione, presentando una nuova domanda ai sensi dell'articolo precedente.

I Soci esclusi per morosità possono essere riammessi solo previo versamento di tutte le quote associative arretrate.

Il Socio escluso per indegnità non può essere più riammesso.

Nei confronti del Socio che non rispetti lo Statuto ed i regolamenti sociali e venga meno agli obblighi di correttezza e/o violi norme o disposizioni di legge civile, penale, amministrativa in guisa da ledere anche potenzialmente l'immagine e/o il buon nome dell'Associazione, potranno essere adottati, a discrezione del Consiglio Direttivo, al fine di salvaguardare gli scopi dell'Associazione, i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione temporanea;
- c) esclusione per morosità e/o per indegnità.

Il richiamo scritto è deliberato nei casi di minore gravità, dandone comunicazione scritta al Socio.

La sospensione temporanea dalla frequenza dei locali sociali è deliberata nei casi di maggiore gravità, dandone comunicazione scritta al Socio.

L'esclusione può essere deliberata in caso di morosità, protrattasi per due anni dalla scadenza del termine stabilito per il relativo versamento, nel pagamento delle quote e/o dei contributi associativi o in caso di indegnità pronunciata nei confronti del Socio che commetta azioni ritenute gravemente disonorevoli sia all'interno che fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento dell'Associazione.

L'adozione di tali provvedimenti concorrerà con le eventuali azioni finalizzate al recupero delle somme dovute all'Associazione e/o al risarcimento del danno arrecato all'Associazione stessa.

Il richiamo scritto, la sospensione temporanea, l'esclusione sono insindacabilmente deliberate dal Consiglio Direttivo; la delibera di esclusione deve essere presa con voto unanime di tutti i consiglieri.

Articolo 10

Tutte le controversie in seno al Consiglio Direttivo saranno deferite al giudizio del Presidente che giudicherà in piena autonomia seguendo i principi dell'equità e senza formalità di procedura.

Articolo 11

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) le quote associative;
- b) i versamenti effettuati dai Soci a titolo di contributo per la fruizione di specifici servizi sociali, per l'acquisto di beni sociali e per l'uso straordinario di impianti, macchinari ed attrezzature;
- c) i contributi ed i versamenti volontari dei soci;
- d) i contributi straordinari a carico dei soci;
- e) i contributi versati dai Soci Sostenitori;

- f) i contributi e i finanziamenti versati da Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Enti ed Organismi pubblici e privati, da persone fisiche e giuridiche in genere;
- g) le donazioni, i legati, i lasciti, le elargizioni liberali e le sovvenzioni;
- h) i proventi di gestione.

Articolo 12

Il patrimonio dell'Associazione è vincolato allo svolgimento delle attività istituzionali ed è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale risultante dall'atto costitutivo;
- b) dai beni mobili, immobili e beni immateriali di proprietà dell'Associazione;
- c) dai crediti verso i Soci per quote associative, contributi straordinari o per la fruizione dei servizi sociali;
- d) da altri crediti;
- e) dalle disponibilità finanziarie.

Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili.

I Soci non sono legittimati a chiedere la divisione del patrimonio dell'Associazione né a pretenderne quota in caso di cessazione della qualità di Socio o per qualsiasi altro motivo.

Eventuali utili o avanzi di gestione risultanti dal rendiconto economico-finanziario devono essere impiegati per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. E' comunque vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, degli utili o avanzi di gestione, delle riserve, dei fondi e del patrimonio durante la vita dell'Associazione.

Articolo 13

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;

- il Presidente.

E' eventualmente eleggibile dall'Assemblea il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche Sociali sono gratuite.

Agli organi dell'Associazione può essere comunque riconosciuto, nella misura preventivamente concordata, il rimborso delle spese sostenute in ragione del mandato, regolarmente documentate.

Articolo 14

L'Assemblea dei Soci delibera sulle seguenti materie:

- a) nomina degli organi sociali;
- b) approvazione del rendiconto economico-finanziario annuale;
- c) approvazione dei regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo;
- d) ogni altro argomento che ad essa venga sottoposto dal Consiglio Direttivo;
- e) modifiche dello Statuto e dei regolamenti;
- f) nomina dei componenti dell'eventuale Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) gemellaggio, fusione, eventuali convenzioni con altri enti o associazioni similari;
- h) scioglimento dell'Associazione e conseguente nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea dei Soci è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Italia, su delibera del Consiglio Direttivo, a mezzo avviso affisso nella sede sociale, almeno quindici giorni prima della data prevista.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora ed il luogo della riunione e l'elenco degli argomenti in discussione.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario della gestione.

L'Assemblea è, inoltre, convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario, ovvero quando ne

faccia richiesta almeno un quinto dei Soci; in tale ultima fattispecie la convocazione deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione od in mancanza dal consigliere più anziano di età.

Il Presidente nomina tra i presenti un segretario, a meno che tale funzione non venga svolta dal notaio, e può farsi coadiuvare nelle varie operazioni assembleari e nell'accertamento dei risultati delle votazioni da due soci scrutatori.

Hanno diritto di voto nelle assemblee tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote associative e degli eventuali contributi.

Ogni Socio ha diritto a un voto; non è consentito il voto per delega.

Le assemblee sono validamente costituite qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché sia presente almeno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti espressi, con votazione palese per alzata di mano.

Per le modifiche statutarie l'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti o con l'unanime volontà dei Soci Fondatori.

Per le delibere di scioglimento e di devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) dei Soci.

I verbali delle assemblee, redatti a cura del Presidente e del segretario, devono essere trascritti in apposito libro sociale, numerato e vidimato dal Presidente, ed essere affissi nella sede sociale per quindici giorni affinché tutti i Soci possano prenderne visione.

Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Articolo 15

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri - da un minimo di tre ad un massimo di sette - scelti tra i Soci Fondatori o, nel caso di mancanza o rifiuto di accettazione della carica da parte dei Soci Fondatori, tra i Soci ordinari.

I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili.

Ad eccezione dei primi che sono nominati nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo nomina, tra i propri membri, il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.

In caso di mancanza di uno o più componenti, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli. Nel caso di sostituzione di uno dei componenti nominati in sede di costituzione dell'Associazione il Consiglio provvederà alla cooptazione di uno o più Soci che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea.

Se viene meno la maggioranza dei componenti, quelli rimasti in carica debbono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Il Consiglio Direttivo, salvo quanto non espressamente riservato dallo Statuto all'Assemblea dei Soci, è investito di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e per il coordinamento delle varie attività intese al raggiungimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo sono devolute tutte le attribuzioni inerenti all'organizzazione e alla gestione amministrativa e tecnica dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo provvede alla definizione di norme regolamentari per l'attuazione dello Statuto e per disciplinare lo svolgimento delle attività sociali e dà esecuzione alle delibere dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, tra l'altro, delibera sulle seguenti materie:

a) stipula di contratti di collaborazione stabile e/o occasionale, assunzione a tempo determinato e/o indeterminato del personale necessario allo svolgimento delle attività ricreative ed operative, fissando (in conformità alle norme vigenti) l'ammontare delle relative retribuzioni o compensi o rimborsi spese (il personale potrà essere scelto anche fra i consiglieri);

- b) risoluzione dei predetti contratti;
- c) acquisto, noleggio, affitto, locazione, leasing, comodato di beni mobili ed immobili necessari al raggiungimento degli scopi sociali;
- d) concessione della gestione di particolari servizi, fissandone i limiti ed il relativo corrispettivo economico;
- e) richiesta di autorizzazioni e concessioni demaniali, governative, private;
- f) ammissione ed esclusione dei Soci;
- g) predisposizione del rendiconto economico-finanziario annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- h) convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- i) predisposizione degli eventuali regolamenti da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- j) approvazione dei programmi tecnici ed organizzativi dell'Associazione;
- k) apertura di sezioni o sedi secondarie dell'Associazione;
- l) determinazione delle quote associative e degli eventuali contributi e dei relativi tempi e modalità di versamento.

Il Consiglio Direttivo, al fine di un ordinato e efficiente adempimento dei propri compiti, può delegare i diversi settori dell'amministrazione e della gestione dell'Associazione ad uno o più consiglieri; può inoltre conferire mandati o incarichi speciali a singoli consiglieri, delegando anche poteri di firma e di rappresentanza dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, per l'espletamento delle sue funzioni, può avvalersi di collaboratori e di consulenti, anche esterni, di comitati, di commissioni consultive o di studio od anche esecutive, nominati/e dal Consiglio Direttivo, composte da Soci e/o non Soci, determinandone compiti, poteri, durata ed eventuali compensi, ferma restando la responsabilità del Consiglio medesimo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno due dei suoi componenti ovvero quando ne sia fatta richiesta motivata e scritta da almeno il 30% (trenta per cento) dei Soci.

La convocazione, da esperirsi con un congruo preavviso, non soggiace a particolari requisiti di forma e può essere anche verbale.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni sono adottate a maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

I verbali delle riunioni, redatti a cura del presidente della seduta e del segretario eletto nella riunione anche tra i non Soci e da essi controfirmati, vengono trascritti in apposito libro sociale, numerato e vidimato dal Presidente.

Articolo 16

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, vigila e controlla tutti gli organi, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci, è responsabile del buon andamento dell'Associazione.

Il Presidente resta in carica fino a revoca o dimissioni.

Nei casi di urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo, salva ratifica da parte di quest'ultimo alla prima riunione utile successiva.

Articolo 17

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo, ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato dallo stesso.

Articolo 18

Il Tesoriere cura la tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto economico-finanziario e sottopone il tutto al Consiglio Direttivo.

Articolo 19

Il Collegio dei Revisori dei conti, ove nominato, è composto da tre membri, tutti aventi i requisiti di revisori legali, eletti dall'Assemblea, che ne designa il Presidente.

Il Collegio è organo di controllo tecnico contabile dell'Associazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di rendiconto economico-finanziario annuale, redigendo su quest'ultimo un'apposita relazione.

Il Collegio resta in carica tre anni.

I componenti del Collegio possono partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee dei Soci.

Articolo 20

L'esercizio sociale dura dodici mesi e si chiude il trentuno dicembre di ciascun anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Direttivo convoca l'Assemblea dei Soci per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

Il rendiconto economico-finanziario deve restare depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione di tutti i Soci, durante i quindici giorni che precedono la data fissata per l'Assemblea.

Articolo 21

Verificatasi una causa di scioglimento, l'Assemblea nominerà, anche tra i non Soci, uno o più liquidatori determinandone il compenso, i compiti ed i poteri; l'eventuale netto residuo risultante al termine della liquidazione sarà devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

Articolo 22

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Del presente atto, in parte dattiloscritto ed in parte scritto a mano da me Notaio su cinque fogli per pagine intere diciotto e fin qui della diciannovesima, ho dato lettura ai comparenti che lo hanno approvato e con me Notaio sottoscritto alle ore 19,50 (diciannove e minuti cinquanta).

Firmato: Lorena Fiorini - Sara Memola - Mara Costa - Maria Cristina Scalese - Luciana Tancioni - Barbara La Rosa - Gianfranco Renato Noferi o Gianfranco Noferi - Rosa Accarino Notaio

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Roma 4 in data 7 giugno 2012 al n.10085 serie 1T .